



## CITTÀ DI VERCELLI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO  
25/03/2021

OGGETTO N° 14

**Reg. Int. n. CC-14-2021**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 - ALIQUOTE E DETRAZIONI  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di marzo, alle ore 09:18, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, sede convenzionale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. Prot. n.16509, in data 16.03.2021 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all'ordine del giorno sono presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco	Si in presenza		
BABUDRO TULLIA	Si in audio- videoconferenza	LOCARNI GIAN CARLO	Si in presenza
BOCCALATTE PIERO	Si in audio- videoconferenza	LOCCA MARTINA	Si in audio- videoconferenza
BOGLIETTI ZACCONI SIMONE	No	MALINVERNI GIORGIO	Si in audio- videoconferenza
CAMPOMINOSI PAOLO	No	MARINO GIANNI	Si in audio- videoconferenza
CANDELI MARGHERITA	Si in audio- videoconferenza	MARIS DAMIANO	No
CANNATA GIUSEPPE	No	MIAZZONE MARTINA	Si in audio- videoconferenza
CATRICALA' MICHELANGELO	Si in audio- videoconferenza	NASO MANUELA	Si in audio- videoconferenza

CONTE ANDREA	Si in audio- videoconferenza	NULLI ROSSO CARLO	No
CRESSANO MICHELE	Si in audio- videoconferenza	PASQUINO STEFANO	No
DEMICHELIS DONATELLA	Si in audio- videoconferenza	PIPITONE ALBERTO	Si in audio- videoconferenza
FORTE MAURA	Si in audio- videoconferenza	RIVA VERCELLOTTI CARLO	Si in audio- videoconferenza
FORTUNA GIOVANNI ROSARIO	Si in audio- videoconferenza	SAGGIA GIUSEPPE	No
FRAGAPANE ALBERTO	Si in audio- videoconferenza	SCHEDA ROBERTO	No
GIORGIO ALFONSO	Si in audio- videoconferenza	STECCO ALESSANDRO	Si in audio- videoconferenza
IACOI FRANCESCO	Si in audio- videoconferenza	TORAZZO RENATA	Si in audio- videoconferenza
LAVARINO ROMANO	Si in presenza	VERCELLINO FRANCO	Si in audio- videoconferenza
		TOTALE PRESENTI	25
		TOTALE ASSENTI	8

Presiede, in presenza, il Consigliere LOCARNI GIAN CARLO, eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa, in presenza, il Segretario Generale Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:

- in presenza: MICHELINI, POZZOLO, OLIVETTI, SIMION, EVANGELISTI.
- in audio-videoconferenza: SABATINO, POLITI, BAUCERO.

Sono presenti, in audio-videoconferenza, i REVISORI: Dott. BARBERIS, Dott.ssa D'ADDIO.

### **IL PRESIDENTE**

pone in discussione il punto all'Ordine del giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero meccanografico 14-2021 ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 -. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021", relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di

approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 34 del 03/03/2021, cui documentazione è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri che di seguito si trascrive:

“Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/03/2021 ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 -. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.”, il cui testo di seguito si trascrive:

*“Vista:*

*la legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio) che all'art. 1, comma 738 ha disposto dall'anno 2020 l'abolizione della IUC – Imposta Unica Comunale – di cui all'art.1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, con l'introduzione della nuova Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783 della sopra richiamata legge 27.12.2020 n. 160;*

*Avuto presente che:*

*l'istituzione dell'IMU ha carattere obbligatorio;*

*Il comma 740 dell'art. 1 della sopra citata legge n. 160/2019, stabilisce che presupposto dell'applicazione dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili mentre il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;*

*Il comma 745 dell'art.1 della sopra citata legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria è costituita:*

*per i fabbricati dal valore dell'immobile costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, per i propri moltiplicatori;*

*per i terreni agricoli il valore è costituito applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, un moltiplicatore pari a 135;*

*per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici;*

*l'aliquota base dell'imposta è pari al 0,86 per cento e può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento sino allo 1,06 per cento o in diminuzione, fino all'azzeramento;*

*l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento di 0,1 punti percentuali o in diminuzione, fino all'azzeramento ed è prevista una detrazione pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta per il periodo dell'anno durante il quale si protrae detta destinazione e*

*che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;*

*l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, nella Legge 26.02.1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in diminuzione, fino all'azzeramento;*

*l'aliquota, fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e può essere modificata in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;*

*l'aliquota per i terreni agricoli è pari al 0,76 per cento e può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento sino allo 1,06 per cento o in diminuzione, fino all'azzeramento;*

*l'aliquota per gli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D è pari al 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento sino allo 1,06 per cento o in diminuzione, fino allo 0,76 per cento;*

*Considerato che la nuova Imposta municipale propria (IMU), conferma disposizioni di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, in particolare:*

*- (art. 1, comma 747) Riduzione del 50% della base imponibile:*

*E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. N. 42/2004;*

*E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;*

*E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di figli minori;*

*- (art. 1, comma 758) Esenzione IMU dei terreni agricoli:*

*Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D. Lgs. N. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

*Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 488/2001;*

*A immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*

*Ricadenti in aree montane o di collina di cui all'art. 15 della L. n 984/1997;*

*- (art. 1, comma 760) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato:*

*Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75% (riduzione del 25%);*

*Avuto presente che il comma 777 dell'art. 1 della sopra citata legge n. 160/2019 conferma le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;*

*Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;*

*Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;*

*Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;*

*Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;*

*Vista la precedente proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale all'oggetto "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria - IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2021;*

*Valutato che, in considerazione della spesa corrente ed al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in sede di bilancio di previsione 2021, si rende necessario apportare le necessarie risorse per il governo della città e dei bisogni della collettività;*

*Preso atto che, al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si rende opportuno confermare le aliquote stabilite in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020 avendo presente la perdurante congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico fiscale, dando atto che, qualora venissero pubblicate le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro*

dell'economia e delle finanze, si provvederà ad aggiornare le fattispecie e le relative aliquote al prospetto medesimo;

Viste le aliquote confermate come nel prospetto sotto riportato:

**1) Aliquote:**

<i>TIPOLOGIA IMMOBILI</i>	<i>ALIQUOTA 2020</i>	<i>ALIQUOTA BASE 2021</i>	<i>ALIQUOTA 2021</i>
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>1,06 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>1,06 per cento</i>
<i>Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. 208/2015 - art. 1, comma 10 – riduzione del 50% della base imponibile</i>	<i>0,85 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,85 per cento</i>
<i>Aliquota per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, dei contratti transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari previsti dalla L. n. 431/1998 e s.m.i., riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (0,80 al 75% = 0,60)</i>	<i>0,80 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,80 per cento</i>
<i>Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D – di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato</i>	<i>1,06 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>1,06 per cento</i>
<i>Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico</i>	<i>0,46 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,46 per cento</i>
<i>Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato</i>	<i>0,76 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,76 per cento</i>
<i>Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (fino al 2019 soggetto TASI - aliquota 0,10 per cento)</i>	<i>0,10 per cento</i>	<i>0,10 per cento</i>	<i>0,10 per cento</i>
<i>Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che</i>	<i>0,10 per</i>	<i>0,10 per</i>	<i>0,10 per</i>

<i>permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fino al 2019 soggetto TASI - aliquota 0,10 per cento)</i>	<i>cento</i>	<i>cento</i>	<i>cento</i>
<i>Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)</i>	<i>0,60 per cento</i>	<i>0,50 per cento</i>	<i>0,60 per cento</i>

**2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,**

*Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;*

*Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e delle tariffe tributarie per l'anno 2020 da parte degli Enti Locali è differito al 31.03.2021;*

*Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;*

**FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- *Di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate;*
- *di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, onde garantire e mantenere i servizi alla collettività e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote differenziate dell'Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata:*

• **Aliquote:**

<i>TIPOLOGIA IMMOBILI</i>	<i>ALIQUOTA 2020</i>	<i>ALIQUOTA BASE 2021</i>	<i>ALIQUOTA 2021</i>
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>1,06 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>1,06 per cento</i>
<i>Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. 208/2015 - art. 1, comma 10 – riduzione del 50% della base imponibile</i>	<i>0,85 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,85 per cento</i>
<i>Aliquota per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, dei contratti transitori e dei</i>	<i>0,80 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,80 per cento</i>

<i>contratti di locazione per studenti universitari previsti dalla L. n. 431/1998 e s.m.i., riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (0,80 al 75% = 0,60)</i>			
<i>Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D – di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato</i>	<i>1,06 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>1,06 per cento</i>
<i>Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico</i>	<i>0,46 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,46 per cento</i>
<i>Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato</i>	<i>0,76 per cento</i>	<i>0,86 per cento</i>	<i>0,76 per cento</i>
<i>Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (fino al 2019 soggetto TASI - aliquota 0,10 per cento)</i>	<i>0,10 per cento</i>	<i>0,10 per cento</i>	<i>0,10 per cento</i>
<i>Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fino al 2019 soggetto TASI - aliquota 0,10 per cento)</i>	<i>0,10 per cento</i>	<i>0,10 per cento</i>	<i>0,10 per cento</i>
<i>Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)</i>	<i>0,60 per cento</i>	<i>0,50 per cento</i>	<i>0,60 per cento</i>

**2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,**

- Di dare atto che, qualora venissero pubblicate le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà ad aggiornare le fattispecie e le relative aliquote al prospetto medesimo;
- Di dare atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;
- Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Entrate – provvederà a pubblicare le aliquote, in via informatica, sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;
- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie;
- Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

- *della 1° Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;*
  1. *dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 7 del TUEL, D.Lgs. n. 239/2000 e s.m.i.”*

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.”

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- della Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 23.03.2021, ha espresso parere favorevole a maggioranza: Consiglieri presenti 5: (Campominosi, Boccalatte, Malinverni, Lavarino, Pasquino); Votanti 4: (Campominosi, Malinverni, Lavarino, Pasquino); Voti favorevoli 3: (Lavarino, Malinverni, Pasquino); Astenuti 1: (Boccalatte).
- dell'Organo di Revisione che, con Verbale n. 7 del 23.03.2021, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente concede la parola all'Assessore SIMION, per illustrare la proposta di deliberazione in trattazione.

Successivamente, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione in argomento, ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Non registrandosi richieste di intervento, neppure per dichiarazione di voto, il Presidente indice la votazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. mecc. 14-2021 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 -. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 34 del 03.03.2021.

Per cui,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2021;

- la proposta di deliberazione PRCC-14-2021 avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 -. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021”;

- i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito espressi:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
Parere Settore Finanziario e Politiche Tributarie	Favorevole	08/03/2021	Ardizzone Silvano
Parere CONTABILE	Favorevole	08/03/2021	Ardizzone Silvano

Dato atto che gli interventi sopra riportati, nonché le dichiarazioni di voto, sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione, n. 8 Consiglieri: Campominosi, Cressano, Maris, Nulli Rosso, Pasquino, Saggia, Scheda, Stecco;
- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 25

(Babudro, Boccalatte, Boglietti Zacconi, Candeli, Cannata, Catricalà, Conte, Demichelis, Forte, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Miazzone, Naso, Pipitone, Riva Vercellotti, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Astenuti: ===

Non partecipanti al voto: ===

Votanti: 25

(Babudro, Boccalatte, Boglietti Zacconi, Candeli, Cannata, Catricalà, Conte, Demichelis, Forte, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Miazzone, Naso, Pipitone, Riva Vercellotti, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Voti favorevoli: 17

(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Cannata, Demichelis, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Miazzone, Pipitone, Riva Vercellotti, Vercellino e il Sindaco)

Voti contrari: 8

(Boccalatte, Catricalà, Conte, Forte, Fragapane, Giorgio, Naso, Torazzo)

Visto l'esito della votazione,

## **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente il numero meccanografico 14-2021 ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 -. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021".

Di seguito, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione, n. 7 Consiglieri: Campominosi, Maris, Nulli Rosso, Pasquino, Saggia, Scheda, Stecco;

- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 26

(Babudro, Boccalatte, Boglietti Zacconi, Candeli, Cannata, Catricalà, Conte, Cressano, Demichelis, Forte, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Miazzone, Naso, Pipitone, Riva Vercellotti, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Astenuti: ===

Non partecipanti al voto: ===

Votanti: 26

(Babudro, Boccalatte, Boglietti Zacconi, Candeli, Cannata, Catricalà, Conte, Cressano, Demichelis, Forte, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Miazzone, Naso, Pipitone, Riva Vercellotti, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Voti favorevoli: 26

(Babudro, Boccalatte, Boglietti Zacconi, Candeli, Cannata, Catricalà, Conte, Cressano, Demichelis, Forte, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi, Lavarino, Locarni, Locca, Malinverni, Marino, Miazzone, Naso, Pipitone, Riva Vercellotti, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Voti contrari: ===

Il Presidente proclama l'esito, all'unanimità, della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
**LOCARNI GIAN CARLO**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato Digitalmente  
**FAUSTO PAVIA**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.**